

**ISTITUTO COMPRENSIVO “E.MATTEI”
MATELICA/ESANATOGLIA
PROTOCOLLO ESAME FINALE
Scuola Secondaria di 1° grado a.s. 2023/2024**

Cornice normativa

Modalità di svolgimento dell’esame

Griglie di valutazione

INDICE

INTRODUZIONE

Cornice Normativa 2

ARTICOLO 1

Ammissione all'Esame 4

ARTICOLO 2

Modalità di svolgimento dell'esame e voto finale 5

Attribuzione della lode 6

Comunicazione dell'esito dell'esame 6

ARTICOLO 3

Svolgimento delle prove scritte 7

ARTICOLO 4

Svolgimento del Colloquio 10

ARTICOLO 5

Alunni con bisogni educativi speciali, ricoverati in ospedale e privatisti 12

Allegati:

Griglie di valutazione prove scritte (italiano, matematica, lingue)

Griglia di valutazione colloquio orale

INTRODUZIONE

Cornice Normativa

- D.P.R. 263 del 2012;
- Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 62;
- D. M. 3 ottobre 2017, n. 741;
- D. M. 3 ottobre 2017, n. 742;
- Nota MIM 4155 del 7 febbraio 2023;
- D.M. 14 del 2024 (allinea il modello nazionale alla raccomandazione europea del 28.05.2018);
- Circolare Ministeriale prot. N. 1865 del 10 Ottobre 2017;
- Legge 92 del 20 agosto 2019;
- Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri, prot. nr. 24 del 01/03/2006;
- Circolare ministeriale nr. 28 prot. 2613 del 15/03/2007;
- Circolare Ministeriale nr. 32 prot. 2929 del 14/03/2008;
- Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012;
- Circolare Ministeriale n. 8 del 6 marzo 2013, prot. 561
- REGOLAMENTO CE, Parlamento Europeo 27/04/2016 n° 679. GDPR - Regolamento generale sulla protezione dei dati 2019 dei dati (GDPR)

Il principale riferimento normativo è il Decreto L.vo n. 62/2017 recante ***“Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107”***

Per l’anno scolastico 2023-2024, l’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione risponde a quanto previsto dal decreto legislativo 62 del 13 aprile 2017, “Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107” e dai decreti del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 741 e 742 del 3 ottobre 2017. L’esame si svolge tra la fine delle lezioni e il 30 giugno 2024.

Le indicazioni nazionali per il curricolo del 2012 sono un riferimento imprescindibile per ben impostare anche a livello metodologico e didattico l’esame di stato del primo ciclo (art. 2 comma 1 D. Lvo 62/2017)

Articolo 1

Ammissione all'esame

In base a quanto prevede l'articolo 6 del decreto legislativo 62 del 2017, l'ammissione all'esame di Stato è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, e avviene in presenza dei seguenti requisiti:

- a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti;
- b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato prevista dall'articolo 4, commi 6¹ e 9 bis² del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249;
- c) aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall'Invalsi.

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, **con adeguata motivazione**, la non ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo. La regola è l'ammissione come evidenziato dall'art. 6 comma 1 suddetto; l'eccezione è la non ammissione che deve essere motivata! *Questo spiega perché la giurisprudenza fa spesso interpretazioni restrittive circa i provvedimenti di non ammissione: richiede spesso che vi sia una valutazione non riferita solo all'anno appena trascorso ma una previsione prognostica circa la capacità di recupero negli anni successivi. La valutazione deve abbracciare un arco temporale superiore all'anno di riferimento.*

Per quanto riguarda il voto di ammissione, il consiglio di classe attribuisce ai soli alunni ammessi all'esame di Stato, sulla base del percorso scolastico triennale da ciascuno effettuato, un voto espresso in decimi.

Lo stesso consiglio di classe, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, può attribuire all'alunno un voto di ammissione anche inferiore a sei/decimi.

Il voto di ammissione è un **numero intero**, approssimando all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,50.

Nel caso di delibera a maggioranza del consiglio di classe, il voto del docente di religione cattolica (o di alternativa alla religione cattolica) se determinante diviene giudizio motivato iscritto a verbale. In caso di parità il voto del presidente è dominante.

NOTA: La valutazione dell'ammissione dell'alunno è il **risultato di un processo valutativo**, omnicomprensivo delle valutazioni operate durante tutto il triennio: non può essere in alcun modo ridotto alla mera misurazione di una media aritmetica finale.

¹ ART 4 comma 6 *Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono adottati dal consiglio di classe. Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal consiglio di istituto.*

² ART 4 comma 9 *L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tale caso, in deroga al limite generale previsto dal comma 7, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica, per quanto possibile, il disposto del comma 8.*

ART 4 comma 9 bis *Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 9, nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico.*

Contro l'impiego della media... al di là del dato normativo, c'è una «ragione sul piano tecnico che rende insidioso l'impiego della media: un presupposto logico del suo impiego, infatti, riguarda la sostanziale equivalenza dei diversi elementi che concorrono al calcolo dell'indice di sintesi. [...] Nella valutazione dell'apprendimento questo presupposto generalmente è assente: non possiamo infatti ritenere equivalente il valore da attribuire alle diverse verifiche, che hanno gradi di difficoltà e vertono su traguardi formativi differenti, oppure non possiamo ritenere equivalente il giudizio espresso in Matematica con quello in Educazione fisica o quello sul comportamento del ragazzo» M. Castoldi, *Valutare per migliorare. Guida operativa per le scuole*.

Partendo perciò dal quadro legislativo attualmente in vigore, il Consiglio di Classe formula il voto di ammissione all'Esame eseguendo una **media ponderata** a partire dai risultati di fine anno dei tre anni di scuola secondaria di primo grado, dando un peso del **10% al primo anno, del 20% al secondo anno e del 70% al terzo anno**.

Il voto di ammissione deve essere coerente con la certificazione delle competenze che descrive, ai fini dell'orientamento, il progressivo sviluppo dei livelli delle competenze chiave per l'apprendimento permanente, a cui l'intero processo di insegnamento-apprendimento è mirato.

Per **media** si intende la media reale dei voti finali, assumendo (per ogni disciplina) il voto di presentazione allo scrutinio finale **prima del voto di consiglio**, quindi comprensivo di eventuali discipline proposte con esito insufficiente ed escludendo:

- il voto di comportamento
- il giudizio di Religione/Attività Alternativa

Articolo 2

Modalità di svolgimento dell'esame e voto finale

Presso l'istituzione scolastica è costituita la commissione d'esame, presieduta dal Dirigente Scolastico (o in caso di impedimento da un suo delegato ai sensi del articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165), articolata in sottocommissioni per ciascuna classe terza, composta dai docenti del consiglio di classe. Ogni sottocommissione individua al suo interno un coordinatore, presidente di sottocommissione.

Il Dirigente Scolastico comunica al Collegio dei Docenti il calendario della riunione preliminare, delle tre prove scritte, di svolgimento dei colloqui e delle eventuali prove suppletive.

Durante la riunione preliminare la commissione:

- a) definisce gli aspetti organizzativi delle attività delle sottocommissioni, determinando, in particolare:
 1. la durata oraria di ciascuna delle prove scritte, che non deve superare le quattro ore,
 2. l'ordine di successione delle prove scritte e delle classi per i colloqui,
 3. predisporre le prove d'esame (tre terne di tracce per ciascuna prova scritta) e definisce criteri comuni di correzione e valutazione delle prove,
 4. individua gli eventuali strumenti che le alunne e gli alunni possono utilizzare nello svolgimento delle prove scritte, dandone preventiva comunicazione ai candidati.
 5. definisce le modalità organizzative per lo svolgimento delle prove d'esame per le alunne e gli alunni con disabilità certificata, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con disturbo specifico di apprendimento certificato ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170.

La commissione analizza la documentazione predisposta dal coordinatore di classe per ogni sottocommissione e ogni documento (PEI e PDP) redatto per gli alunni nel corso dell'anno scolastico.

L'esame di stato conclusivo del primo ciclo di istruzione è finalizzato a verificare le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite dall'alunna o dall'alunno anche in funzione orientativa. È costituito da tre prove scritte ed un

colloquio, valutati con votazioni in decimi. Le prove scritte, finalizzate a rilevare le competenze definite nel profilo finale dello studente secondo le Indicazioni nazionali per il curricolo:

- **prova scritta di italiano o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento** come disciplinata dall'articolo 7 del DM 741/2017, intesa ad accertare la padronanza della stessa lingua;
- **prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche** come disciplinata dall'articolo 8 del DM 741/2017;
- **prova scritta, articolata in due sezioni, una per ciascuna delle lingue straniere studiate** come disciplinata dall'articolo 9 del DM741/2017;

Il **colloquio orale**, come disciplinato dall'articolo 10 del DM 741/2017, è finalizzato a valutare le conoscenze descritte nel profilo finale dello studente secondo le Indicazioni nazionali, con particolare attenzione alla capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, nonché il livello di padronanza delle competenze di cittadinanza, delle competenze nelle lingue straniere.

Valutazione finale esame conclusivo del primo ciclo 2024

La commissione d'esame delibera, su proposta della sottocommissione, la valutazione finale complessiva espressa con votazione in decimi, derivante dalla media, arrotondata all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,50, tra il voto di ammissione e la media dei voti delle prove e del colloquio. La sottocommissione provvede preliminarmente, prima dell'inizio dei colloqui a ratificare i voti degli scritti: ciascun docente firma tutti gli scritti. Al termine del colloquio orale di ciascun candidato procede quindi ad effettuare la medie tra i voti delle prove scritte non arrotondati e del colloquio, definendo il voto da sottoporre alla delibera della commissione in sede plenaria.

Supera l'esame chi ottiene un voto non inferiore a **sei/decimi**.

Attribuzione della lode

Ai candidati che conseguono il punteggio di dieci decimi, in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio, può essere assegnata la lode da parte della commissione su proposta della sottocommissione e con deliberazione assunta all'**unanimità**³.

I criteri di attribuzione della lode sono i seguenti:

- Voto ammissione 10/10
- Giudizio di comportamento al termine del terzo anno pari a OTTIMO
- Esame di licenza: voto pari a 10*/10 in ogni prova
- Unanimità della sottocommissione

** il voto deve essere "pulito" non derivante da arrotondamenti per eccesso!!!*

Certificazione delle competenze

Tutti gli studenti che hanno superato l'esame di Stato da interni avranno una **certificazione delle competenze** che descrive l'**acquisizione progressiva dei livelli di competenze chiave e di cittadinanza**. Il documento è anche utile in vista dell'orientamento per gli studenti verso la scuola secondaria di secondo grado.

³ Sentenza TAR Lazio Roma III bis 22/01/2021 n. 903: il riferimento all'unanimità anche a prescindere dalla genericità del relativo riferimento, non è idoneo a integrare la motivazione costituendo semplicemente una regola di decisione della commissione che non sostituisce la motivazione. Qualora la motivazione anche di un solo componente non sia idonea a supportare il provvedimento negativo la stessa non può condizionare l'esito del giudizio, con la conseguenza che anche in mancanza di unanimità la commissione è tenuta ad attribuire la lode all'alunno se la votazione dissenziente non è adeguatamente motivata.

Comunicazione dell'esito dell'Esame

L'esito dell'esame, con l'indicazione del punteggio finale conseguito, inclusa la menzione della lode qualora attribuita dalla commissione, è pubblicato al termine delle operazioni di scrutinio tramite affissione di tabelloni presso l'istituzione scolastica sede della sottocommissione, nonché, distintamente per ogni classe, solo e unicamente nell'area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono gli studenti della classe di riferimento, con la sola indicazione della dicitura "Non diplomato" nel caso di mancato superamento dell'esame stesso.

Nel diploma finale rilasciato al termine dell'esame di Stato e nei tabelloni affissi all'albo d'istituto non viene fatta menzione delle eventuali modalità di svolgimento dell'esame per gli alunni con disabilità e con disturbi specifici dell'apprendimento.

Articolo 3

Svolgimento delle prove scritte

L'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione è costituito tre prove scritte che vanno a verificare il possesso di capacità strettamente connesse con le competenze certificate al termine del primo ciclo.

La **prima prova scritta di italiano** è finalizzata ad accertare la padronanza della lingua, la capacità di espressione personale, il corretto ed appropriato uso della lingua e la coerente e organica esposizione del pensiero da parte dei candidati e fa riferimento alle seguenti tipologie

La commissione predispone almeno **tre terne di tracce**, formulate in coerenza con il profilo dello studente e i traguardi di sviluppo delle competenze delle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, facendo riferimento alle seguenti tipologie:

- a) testo narrativo o descrittivo coerente con la situazione, l'argomento, lo scopo e il destinatario indicati nella traccia;
- b) testo argomentativo, che consenta l'esposizione di riflessioni personali, per il quale devono essere fornite indicazioni di svolgimento;
- c) comprensione e sintesi di un testo letterario, divulgativo, scientifico anche attraverso richieste di riformulazione.

La prova può essere strutturata in più parti riferibili alle diverse tipologie.

Nel giorno di effettuazione della prova la commissione sorteggia la terna di tracce che viene proposta ai candidati. Ciascun candidato svolge la prova scegliendo una delle tre tracce sorteggiate.

Certificazione delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione	
Competenze chiave europee del 2018	Competenze dal Profilo dello studente al termine del primo ciclo di istruzione
Competenza alfabetica funzionale	Padroneggiare la lingua di scolarizzazione in modo da comprendere enunciati di una certa complessità, esprimere le proprie idee, adottare un registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.

La prova scritta relativa alle **competenze logico-matematiche** accerta la capacità di rielaborazione e di organizzazione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite dalle alunne e dagli alunni nelle seguenti aree: numeri; spazio e figure; relazioni e funzioni; dati e previsioni.

La commissione predispone almeno **tre tracce**, ciascuna riferita alle due seguenti tipologie:

- a) problemi articolati su una o più richieste;
- b) quesiti a risposta aperta.

Nella predisposizione delle tracce la commissione può fare riferimento anche ai metodi di analisi, organizzazione e rappresentazione dei dati, caratteristici del pensiero computazionale.

Qualora vengano proposti più problemi o quesiti, le relative soluzioni non devono essere dipendenti l'una dall'altra, per evitare che la loro progressione pregiudichi l'esecuzione della prova stessa.

Nel giorno di effettuazione della prova la commissione sorteggia la traccia che viene proposta ai candidati.

Certificazione delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione	
Competenze chiave europee del 2018	Competenze dal Profilo dello studente al termine del primo ciclo di istruzione
Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria	Utilizzare le conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche per analizzare dati e fatti della realtà e per verificare l'attendibilità di analisi quantitative proposte da altri. Utilizzare il pensiero logico-scientifico per affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi. Avere consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano situazioni complesse.

La **prova scritta di lingue straniere** è articolata in due sezioni distinte, rispettivamente, per l'inglese e per la seconda lingua comunitaria (spagnolo o francese) e accerta le competenze di comprensione e produzione scritta riconducibili ai livelli del Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue del Consiglio d'Europa (A2 per inglese, A1 per la seconda lingua comunitaria).

La commissione predispone almeno **tre tracce**, scegliendo tra le seguenti tipologie che possono essere anche tra loro combinate all'interno della stessa traccia:

- a) questionario di comprensione di un testo a risposta chiusa e aperta;
- b) completamento di un testo in cui siano state omesse parole o gruppi di parole, oppure riordino e riscrittura o trasformazione di un testo;
- c) elaborazione di un dialogo su una traccia articolata che indichi chiaramente situazione, personaggi e sviluppo degli argomenti;
- d) lettera o email personale riguardante argomenti di carattere familiare o di vita quotidiana;
- e) sintesi di un testo che evidenzia gli elementi e le informazioni principali.

Nel giorno di effettuazione della prova la commissione sorteggia la traccia che viene proposta ai candidati.

Certificazione delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione	
Competenze chiave europee del 2018	Competenze dal Profilo dello studente al termine del primo ciclo di istruzione
Competenza multilinguistica	Utilizzare una seconda lingua comunitaria* a livello elementare in forma orale e scritta (comprensione orale e scritta, produzione scritta e produzione/interazione orale) in semplici situazioni di vita quotidiana in aree che riguardano bisogni immediati o argomenti molto familiari (Livello A1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue)

Correzione e valutazione delle prove

Le prove vengono valutate dalla commissione secondo le griglie deliberate in sede di riunione preliminare. Il calendario di correzione delle prove viene deliberato in sede di riunione preliminare. La correzione è collegiale.

Ad ogni prova è assegnato un voto espresso da un numero decimale con una sola cifra decimale pari a zero a cinque (esempio: 7,0 – 7,5). Quando la cifra decimale è pari o inferiore a 2 si approssima all'unità inferiore, quando è pari o superiore a 3 e pari o inferiore a 7 si approssima a 5, quando è pari o superiore a 8 si approssima all'unità superiore (es. 7,2 = 7 7,4 = 7,5 7,7 = 7,5 7,8 = 8).

Articolo 4

Svolgimento del colloquio

Il colloquio si svolgerà come disciplinato dall'articolo 10 del DM 741/2017 ed è finalizzato a valutare il livello di acquisizione delle conoscenze abilità e competenze descritte nel profilo finale dello studente previsto dalle Indicazioni Nazionali per il curriculum della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione.

Viene **condotto collegialmente** dalla sottocommissione, ponendo particolare attenzione alle capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, di collegamento organico e significativo tra le varie discipline di studio; **tiene conto anche dei livelli di padronanza delle competenze connesse all'insegnamento di Cittadinanza e Costituzione**. Si andrà a valutare la capacità di connettere i saperi, di farsi portatore di istanze di natura fortemente soggettiva, di capacità di riflessione, di approfondimento, di collegamento tra le diverse conoscenze.

La prova orale si svolgerà in un'aula della scuola (dotata di LIM/schermo interattivo) con la presenza dell'intera sottocommissione.

Il coordinamento degli interventi è affidato al Dirigente Scolastico, o in sua temporanea assenza al coordinatore di classe, che nei confronti del singolo allievo garantisce il rispetto dei tempi e un avvicendamento equilibrato delle materie.

Ogni singolo insegnante ha il dovere di seguire lo svolgimento dell'orale, in ogni singola fase, anche qualora il candidato stia trattando materie diverse dalla propria disciplina di insegnamento: questo in virtù del fatto che il voto finale dell'orale viene deliberato dall'intera commissione di esame.

Affinché l'alunno viva con serenità il colloquio, tutti i docenti devono dimostrare attenzione durante tutto il colloquio, evitando di alzarsi o di utilizzare lo smartphone.

Il colloquio avrà una **durata di circa 35-40 minuti** massimo: ciascun candidato deciderà la materia da cui avviare il colloquio. Il docente quindi sottoporrà al candidato l'argomento da trattare a cui seguiranno i collegamenti con le altre discipline. L'alunno deve dimostrare le proprie capacità di argomentazione e di collegamento organico e significativo tra le varie discipline di studio, le proprie capacità di risoluzione dei problemi, il proprio pensiero critico e riflessivo.

Laddove il candidato non riesca a mettere in atto i diversi collegamenti, i docenti lo guideranno affinché il colloquio proceda in modo sereno, evitando imbarazzanti silenzi.

Per gli alunni più fragili i docenti del Consiglio di Classe avranno cura di far preparare alcuni argomenti a piacere tra cui scegliere durante il colloquio orale.

Al termine del colloquio i docenti mostreranno gli scritti indicando gli errori commessi e comunicando un giudizio indicativo del risultato, senza comunicare il voto in decimi.

Il colloquio è valutato secondo i criteri indicati nella griglia allegata al presente protocollo (**allegato 4**)

Lo scrutinio sarà successivo al colloquio ed è prevista una tempistica di circa 40/45 minuti massimo, comprensiva di compilazione verbali e documentazione.

Articolo 5

Alunni con bisogni educativi speciali, ricoverati in ospedale e privatisti

Le alunne e gli alunni con **disabilità** sostengono le prove di esame al termine del primo ciclo di istruzione con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra forma di ausilio tecnico loro necessario, utilizzato nel corso dell'anno scolastico per l'attuazione del piano educativo individualizzato (PEI), di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, o comunque ritenuti funzionali allo svolgimento delle prove.

Per lo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, la sottocommissione, sulla base del piano educativo individualizzato, relativo alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza eventualmente prevista per l'autonomia e la comunicazione, predispone, se necessario, utilizzando le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, prove differenziate idonee a valutare il progresso dell'alunna o dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. **Le prove differenziate hanno valore equivalente** ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma finale.

Alle alunne e agli alunni con disabilità che non si presentano agli esami viene rilasciato un attestato di credito formativo. Tale attestato è comunque titolo per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado ovvero dei corsi di istruzione e formazione professionale, ai soli fini del riconoscimento di ulteriori crediti formativi da valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione.

Per le alunne e gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (**DSA**) certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, lo svolgimento dell'esame di Stato è coerente con il piano didattico personalizzato predisposto dal consiglio di classe.

Per l'effettuazione delle prove scritte la commissione può riservare alle alunne e agli alunni con DSA tempi più lunghi di quelli ordinari. Può, altresì, consentire l'utilizzazione di strumenti compensativi, quali apparecchiature e strumenti informatici solo nel caso in cui siano stati previsti dal piano didattico personalizzato, siano già stati utilizzati abitualmente nel corso dell'anno scolastico o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame di Stato, senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte.

Nella valutazione delle prove scritte, la sottocommissione, adotta criteri valutativi che tengano particolare conto delle competenze acquisite sulla base del piano didattico personalizzato.

Per l'alunna o l'alunno la cui certificazione di disturbo specifico di apprendimento prevede la dispensa dalla prova scritta di lingua straniera, in sede di esame di Stato, la sottocommissione stabilisce modalità e contenuti della prova orale sostitutiva della prova scritta di lingua straniera.

In casi di particolare gravità del disturbo di apprendimento, anche in comorbilità con altri disturbi o patologie, risultanti dal certificato diagnostico, l'alunna o l'alunno, su richiesta della famiglia e conseguente approvazione del consiglio di classe, è esonerato dall'insegnamento delle lingue straniere e segue un percorso didattico personalizzato. In sede di esame di Stato sostiene prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, con valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma.

Nel diploma finale rilasciato al termine dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione e nei tabelloni affissi all'albo dell'istituzione scolastica **non viene fatta menzione** delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove.

Candidati in ospedale e in istruzione domiciliare

L'alunna o l'alunno, ricoverati presso ospedali o luoghi di cura nel periodo di svolgimento dell'esame di Stato, possono sostenere in ospedale tutte le prove o alcune di esse.

L'ammissione all'esame di Stato di cui al precedente comma viene disposta ai sensi dall'articolo 22, commi 1 e 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62.

Gli alunni che hanno frequentato corsi di istruzione funzionanti in ospedale o luoghi di cura per periodi temporalmente rilevanti e senza soluzione di continuità con il periodo di svolgimento dell'esame di Stato, sostengono le prove in presenza di una commissione formata dai docenti ospedalieri, che hanno seguito i candidati, integrata con i docenti delle discipline mancanti, scelti e individuati in accordo con l'Ufficio Scolastico Regionale e la scuola di provenienza. Qualora il periodo di ricovero presso ospedali o luoghi di cura coincida con il periodo previsto per lo svolgimento della prova nazionale di cui all'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, tale prova, ove ricorrano le condizioni, viene svolta nella struttura in cui l'alunna o l'alunno è ricoverato.

Gli alunni ricoverati nel solo periodo di svolgimento dell'esame di Stato sostengono le prove, ove possibile, in sessione suppletiva. In alternativa, ove consentito dalle condizioni di salute, gli alunni sostengono le prove o alcune di esse in ospedale alla presenza della sottocommissione della scuola di provenienza.

Le modalità di effettuazione dell'esame di Stato, di cui al precedente comma 5, si applicano anche ai casi di istruzione domiciliare per le alunne e gli alunni impossibilitati a recarsi a scuola. In casi di particolare gravità e ove se ne ravvisi la necessità è consentito lo svolgimento delle prove anche attraverso modalità telematiche a comunicazione sincronica, alla presenza di componenti della sottocommissione allo scopo individuati. Tali modalità possono essere utilizzate anche per lo svolgimento della prova nazionale di cui all'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62.

Alunni BES

Si richiama l'attenzione su quell'area dei BES che interessa lo svantaggio socioeconomico, linguistico, culturale. La Direttiva BES del 2012, a tale proposito, ricorda che **“ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, può manifestare Bisogni Educativi Speciali: o per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano adeguata e personalizzata risposta”**. Tali tipologie di BES dovranno essere individuate sulla base di elementi oggettivi ovvero di ben fondate considerazioni psicopedagogiche e didattiche. **Per questi alunni, e in particolare per coloro che sperimentano difficoltà derivanti dalla non conoscenza della lingua italiana** - per esempio alunni di origine straniera di recente immigrazione e, in specie, coloro che sono entrati nel nostro sistema scolastico nell'ultimo anno - **è parimenti possibile attivare percorsi individualizzati e personalizzati, oltre che adottare strumenti compensativi e misure dispensative** (ad esempio la dispensa dalla lettura ad alta voce e le attività ove la lettura è valutata, la scrittura veloce sotto dettatura, ecc.). In tal caso si avrà cura di monitorare l'efficacia degli interventi affinché siano messi in atto per il tempo strettamente necessario. Pertanto, a differenza delle situazioni di disturbo documentate da diagnosi, le misure dispensative, nei casi sopra richiamati, avranno carattere transitorio e attinente aspetti didattici, privilegiando dunque le strategie educative e didattiche attraverso percorsi personalizzati. L'art. 9 c. 4. Decreto Ministeriale 741 del 2017 prevede la possibilità di esonero dall'esame della seconda lingua comunitaria per gli alunni stranieri di recente immigrazione che hanno utilizzato **“le due ore settimanali di insegnamento della seconda lingua comunitaria per il potenziamento della lingua inglese o per potenziare l'insegnamento dell'italiano per gli alunni stranieri”**.

Si ricorda in modo particolare che:

Una particolare attenzione merita la situazione di molti alunni con cittadinanza non italiana la cui preparazione scolastica può essere spesso compromessa da un percorso di studi non regolare e dalla scarsa conoscenza della lingua italiana. Nelle linee guida predisposte da questo Ministero e trasmesse con circolare n. 24 del 1 marzo 2006, nel rammentare che il superamento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione è condizione assoluta per il prosieguo del corso di studi, si fornivano, in proposito, indicazioni per mettere in atto ogni misura di accompagnamento utile agli alunni stranieri per conseguire il titolo finale.

Pur nella inderogabilità della effettuazione di tutte le prove scritte previste per l'esame di Stato e del colloquio pluridisciplinare, le Commissioni vorranno considerare la particolare situazione di tali alunni stranieri e procedere

ad una opportuna valutazione dei livelli di apprendimento conseguiti che tenga conto anche delle potenzialità formative e della complessiva maturazione raggiunta.

e, relativamente alla seconda lingua straniera, che:

...fermo restando l'obbligo per tutti gli alunni di essere sottoposti alle prove di esame anche per la seconda lingua comunitaria nelle forme deliberate dal collegio dei docenti, si conferma l'opportunità che le sottocommissioni esaminatrici adottino particolari misure di valutazione, soprattutto in sede di colloquio pluridisciplinare, nei confronti di quegli alunni con cittadinanza non italiana di recente scolarizzazione che non hanno potuto conseguire le competenze linguistiche attese. In tali circostanze è opportuno procedere prioritariamente all'accertamento del livello complessivo di maturazione posseduto prima ancora di valutare i livelli di padronanza strumentale conseguiti.

È importante che nella relazione di presentazione della classe all'esame di Stato vi sia **un'adeguata presentazione degli studenti BES e delle modalità con cui si sono svolti i rispettivi percorsi di inserimento scolastico e di apprendimento**. Il documento a cui far riferimento nello svolgimento dell'esame è il PDP in relazione al quale nel corso dell'anno scolastico sono attuate le diverse strategie di intervento affinché lo studente raggiungesse il successo formativo. Il giudizio finale, infatti, tiene conto dei giudizi analitici per disciplina e delle valutazioni espresse nel corso dell'anno sul livello globale di maturazione, con riguardo anche alle capacità e attitudini dimostrate.

Nel caso di studenti inseriti nell'ultimo anno del ciclo, il Consiglio di classe delibera l'ammissione all'esame tenendo conto delle peculiarità del percorso personale e dei progressi compiuti, **avvertendo che il processo di apprendimento dell'italiano L2 non può considerarsi concluso**.

È opportuno temperare le prove dell'esame di licenza con il possesso delle competenze essenziali. Le prove scritte ed orali per l'allievo straniero si configurano come prove in L2, pertanto è opportuno:

- prevedere nella terna almeno una prova riferita a contenuti conosciuti dall'alunno;
- facilitare l'elaborazione della prova con indicazioni adeguate, sia scritte (immagini, schemi, domande guida) che orali;
- consentire nel corso di tutte le prove la consultazione del dizionario bilingue;
- concordare per il colloquio argomenti a piacere, pianificati in anticipo, con contenuti affrontati nel percorso scolastico personale dell'allievo straniero.
- nel corso delle prove prevedere, se inserito nel PTOF d'Istituto, la presenza di un mediatore linguistico.

Tutto ciò può essere concretizzato con flessibilità orientandosi verso prove d'esame:

- a "ventaglio" (diverse modalità e tipologie di prove);
- a "gradini" (diversi livelli di raggiungimento delle competenze essenziali);
- a "contenuto facilitato" e conosciuto dall'allievo che individuino il livello di sufficienza e i livelli successivi.

La valutazione in sede di esame assume particolare rilevanza perché sancisce la conclusione di un percorso e la preparazione dello studente con un titolo di studio che ha valore legale.

Per l'esame di terza media, nel caso di notevoli difficoltà comunicative, è possibile prevedere la presenza di docenti o mediatori linguistici competenti nella lingua d'origine degli studenti per facilitarne la comprensione.

Nel caso sia stato possibile assicurare allo studente l'utilizzazione della lingua d'origine per alcune discipline scolastiche, potrà essere effettuato l'accertamento delle competenze maturate.

Nel colloquio orale possono essere valorizzati contenuti relativi alla cultura e alla lingua del Paese d'origine.